

**Decreto n.1392 del 29 Luglio 2015****RIASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UN DIRIGENTE DELLA REGIONE UMBRIA
PRESSO LA STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE.**

Visti:

- il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012", convertito, con modificazioni, con L. 1 agosto 2012, n. 122, ed in particolare l'art. 1, co. 2 e 5, e l'art. 2, con i quali si prevede rispettivamente che:
 - i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati;
 - a tal fine possono costituire apposita struttura commissariale composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni posto in posizione di comando o distacco nel limite di quindici unità;
 - gli oneri di detto personale sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo;

l'ordinanza del Presidente in qualità di Commissario Delegato n. 31 del 30 agosto 2012, con la quale vengono dettate le "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del d.l. 74/2012, come modificato e convertito in legge, e dall'art. 3-bis del d.l. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012", così come parzialmente rettificata e integrata dalle ordinanze n. 62 del 29 maggio 2013 e n. 142 del 22 novembre 2013;

Visto altresì il decreto n. 249 del 21/12/12 con cui è stato acquisito tramite assegnazione temporanea l'Arch. Alfiero Moretti, dirigente della Regione Umbria, per lo svolgimento delle attività evidenziate nel decreto stesso, e successivi rinnovi sino al 30/6/15;

Visto il comma 9-ter del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014 n. 164 che ha prorogato lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31/12/15;

Rilevato che ai sensi di quanto disposto dal co. 5 dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, come convertito nella L. 122/2012 e così come integrato dalla L. 71/2013, gli oneri riferiti al trattamento fondamentale ed accessorio sono posti in carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, co. 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito nella L. 122/2012, così come successivamente integrata dalla L. 71/2013;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Ritenuto necessario, ai sensi della sopracitata ordinanza n. 31/2012, poichè permangono le esigenze sulla base delle quali è stato originariamente richiesto, di provvedere alla riassegnazione temporanea nella forma del comando dell'Arch. Alfiero Moretti;

Acquisito il nulla osta espresso dall'Ente di appartenenza così come sotto evidenziato, nonché il consenso espresso per le vie brevi dal dirigente in oggetto:

- deliberazione della Giunta regionale della Regione Umbria n. 862 del 13/7/15, relativa al dirigente Arch. Alfiero Moretti, limitatamente ad un'assegnazione temporanea a tempo parziale, per il 50% fino al 30/9/15 e per il 25% dall'1/10/15 al 31/12/15;

Sentito il Direttore Generale Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica;

D E C R E T A

1. di riacquisire in assegnazione temporanea a tempo parziale presso la propria struttura commissariale, a decorrere dal 15/7/15, il dirigente Arch. Alfiero Moretti, al 50% fino al 30/9/15, e al 25% dall'1/10/15 al 31/12/15;
2. di precisare che, ai sensi di quanto disposto dal co. 5 dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, come convertito nella L. 122/2012 e così come integrato dalla L. 71/2013, gli oneri riferiti al trattamento fondamentale ed accessorio sono posti in carico delle risorse assegnate nell'ambito della

ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, co. 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito nella L. 122/2012 così come successivamente integrata dalla L. 71/2013;

3. di fare riferimento a quanto espressamente previsto dall'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 31/2012 e s.m.i. in merito alle modalità di rimborso delle spese, alla gestione del rapporto di lavoro e a quant'altro ivi contenuto.

Bologna lì, 29 LUG. 2015

Stefano Bonaccini

